

## RIMBORSO IVA NEGATO: COSA FARE?

Di Fabio Balestra

### Premessa

Non sempre la richiesta di rimborso del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale viene accolta dall'Agenzia delle entrate la quale pur riconoscendo il credito IVA ne nega il rimborso perché non ritiene sussistano le condizioni per concederlo. Di seguito si esaminano sinteticamente i presupposti per richiedere il rimborso da dichiarazione annuale IVA e quindi i **comportamenti concreti da adottare nel caso di diniego**.

### Condizioni generali per richiedere il rimborso

Nel caso in cui il contribuente si ritrovi con un corposo credito IVA e la detrazione dalle liquidazioni periodiche non gli consenta di recuperare in tempi ragionevoli il credito occorre esaminare due opzioni:

- compensazione orizzontale in F24
- richiesta di rimborso

**La compensazione orizzontale** del credito IVA annuale con F24 è applicabile senza limiti per importi fino a € 5.000 (DL 16/2012), per importi eccedenti tale soglia la compensazione può essere effettuata solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA e solo attraverso canali telematici.

Per le compensazioni di importo superiore a € 15.000 è inoltre richiesto il rilascio del visto di conformità da parte di un professionista abilitato.

Con riguardo alla **richiesta di rimborso** si riassumono di seguito in modo sintetico le condizioni per richiederlo:

in primo luogo il credito, e non il rimborso, deve essere superiore a € 2.582,28 e si deve trattare di un soggetto d'imposta che in base al 2° comma dell'articolo 30:

- lettera a) abbia effettuato abitualmente **operazioni attive soggette ad aliquote più basse** rispetto a quelle gravanti sugli acquisti. La norma stabilisce che il presupposto ricorre quando l'aliquota media degli acquisti ed importazioni supera quella mediamente applicata sulle vendite maggiorata del 10%. Nel calcolo non si devono considerare gli acquisti di beni ammortizzabili anche se tramite leasing, né le cessioni dei beni ammortizzabili, mentre devono essere comprese le

spese generali, intendendo per tali quelle che sono così definite in materia di imposte dirette. (art. 3, c. 6 DL 250/95);

- lettera b) abbia effettuato nell'anno **operazioni non imponibili** di cui agli articoli 8, 8bis e 9 del DPR 633/72, nonché di quelle indicate negli articoli 40, comma 9, 52 e 58 del D.L. n. 331/1993, **per un ammontare superiore al 25%** dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nel periodo di riferimento;
- lettera c) abbia effettuato **acquisti di beni ammortizzabili** o li abbia importati. Il diritto al rimborso compete limitatamente all'imposta relativa. Lo stesso presupposto vale anche nel caso in cui il soggetto d'imposta effettui acquisti di beni e servizi per studi e ricerche. Per l'identificazione dei beni ammortizzabili occorre fare riferimento alle disposizioni normative in tema di imposte dirette. Tra i beni ammortizzabili sono compresi quelli concessi in leasing e quelli acquisiti in esecuzione di contratti di appalto anche relativamente all'Iva esposta su fatture di acconto (cfr. R.M. 9 aprile 2002, n. 111).
- lettera d) abbia effettuato **prevalentemente operazioni non soggette all'imposta** per effetto dell'articolo 7 del DPR 633/72. Questa condizione si verifica in capo al contribuente che abbia effettuato prevalentemente operazioni escluse dal campo di applicazione dell'IVA per difetto del presupposto territoriale.
- lettera e) si trovi nelle **condizioni previste dal 2° comma dell'articolo 17 del DPR 633/72**. Secondo questa disposizione, i soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia possono adempiere gli obblighi ed esercitare i diritti previsti dalle disposizioni sull'IVA mediante un rappresentante fiscale, il quale risponde in solido con il rappresentato degli obblighi derivanti dall'applicazione delle disposizioni medesime.

E' consentito il rimborso di **crediti inferiori a € 2.582,28** in caso di **cessazione dell'attività** oppure in presenza di **situazione creditoria** che permane da almeno **un triennio**, con la limitazione, in questo caso, che si può ottenere l'erogazione per l'importo inferiore fra i tre crediti esposti nelle rispettive dichiarazioni (articolo 30, 3° comma).

Si rammenta inoltre che possono richiedere il rimborso dell'IVA c.d. "teorica" i produttori agricoli che applicano il regime speciale sulle cessioni all'esportazione e sulle cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli compresi nella Tabella A, parte prima, allegata al DPR 633/72 (art. 34, 9° comma del DPR 633/72).

**Richiesta di rimborso IVA****Credito inferiore a € 2.582,28**

Cessazione dell'attività

Presenza di eccedenze detraibili  
per 3 anni consecutivi**Credito superiore a € 2.582,28**Differenza tra aliquote medie su  
vendite e acquisti

Prevalenza operazioni non imponibili

Acquisto beni ammortizzabili e di beni/  
servizi per studi e ricerche

Prevalenza di operazioni non territoriali

Credito IVA vantato da soggetto estero

I soggetti IVA che intendono procedere con la richiesta di rimborso nel modello IVA 2013 dovranno compilare il **rigo VX4** in quanto, nell'ottica di semplificazione della dichiarazione IVA, l'Agenzia delle Entrate, in sede di approvazione della relative istruzioni, **ha soppresso il quadro VR**, in precedenza riservato alla richiesta di rimborso del credito IVA annuale.

Pertanto, a decorrere dall'annualità 2012, avuto riguardo al modello IVA 2013, si rende necessario compilare il predetto rigo del quadro VX.

Si ricorda che, in caso di presentazione della **dichiarazione in forma unificata**, sarà possibile richiedere il rimborso del credito annuale attraverso la compilazione del **quadro RX** del modello UNICO 2013.

### **Rimborso respinto: modalità operative di recupero del credito**

Come accennato in premessa nel caso in cui la richiesta di rimborso del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale venga respinta dall'Ufficio, lo stesso comunica al contribuente la possibilità di portare tale credito in detrazione nella liquidazione periodica ovvero nella dichiarazione annuale.

Trattasi del diniego comunicato dall'Ufficio quando il credito IVA per il quale è stato chiesto il rimborso, pur risultando effettivamente esistente, non risulta però rimborsabile per mancanza dei presupposti previsti dall'art. 30 del DPR 633/72.

### **Nota bene**

Sono invece esclusi i casi di sospensione del rimborso o di fermo amministrativo per i quali è necessario attendere l'esito finale.

Stante il diniego del rimborso occorre dunque individuare le modalità operative relative alla gestione del credito IVA richiesto in occasione della presentazione in forma autonoma del Modello IVA oppure assieme ad Unico.

Il credito IVA chiesto a rimborso con la presentazione del **Modello IVA** (in forma autonoma oppure assieme ad Unico) risulta indicato nella dichiarazione annuale al rigo **VL39 TOTALE IVA**

**A CREDITO** e quindi

- nel Quadro VX della dichiarazione IVA autonoma: al rigo **VX2 IVA a credito da ripartire tra i rigi VX4, VX5 e VX6** e al rigo **VX4 Importo di cui si chiede il rimborso**

**D'IMPOSTA**

Per chi presenta la dichiarazione con più moduli compilare solo nel modulo n. 01

	da trasferire (*)		,00
<b>VX3</b>	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6)		,00
<b>VX4</b>	Importo di cui si richiede il rimborso	1	,00
	di cui da liquidare mediante procedura semplificata	2	,00
Causale del rimborso	3	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4
Contribuenti Subappaltatori	5	Attestazione delle società e degli enti operativi	6
Contribuenti virtuosi	7	Importo erogabile senza garanzia	8
<b>VX5</b>	Importo da riportare in detrazione o in compensazione		,00
<b>VX6</b>	Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale	1	,00
	Codice fiscale consolidante		

oppure

- nel Quadro RX di UNICO:  
rigo **RX IVA – importo di cui si chiede il rimborso.**

<b>RX44</b>	Importo di cui si richiede il rimborso	1	,00
	di cui da liquidare mediante procedura semplificata	2	,00
Causale del rimborso	3	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4
Contribuenti Subappaltatori	5	Attestazione delle società e degli enti operativi	6
Contribuenti virtuosi	7	Importo erogabile senza garanzia	8

Di conseguenza il credito non è più disponibile e rimane in attesa del rimborso. Il DPR 10.11.1997 n. 443 e la C.M. 28.05.1998 n. 134/E prevedono che, nel caso di diniego della richiesta di rimborso del credito IVA, il contribuente possa utilizzare tale credito, che l'Ufficio riconosce come spettante,

- **in detrazione in sede di liquidazione periodica,**  
ovvero
- **nella dichiarazione annuale.**

Risulta quindi esclusa la possibilità di utilizzarlo in compensazione in F24.

**Nota bene**

Si ricorda che è anche possibile l'impugnazione del diniego al rimborso ai sensi dell'art. 19 del Dlgs 546/92 che contempla tra gli atti impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie *“il rifiuto espresso o tacito alla restituzione dei tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti”*. Le forme del ricorso

**Diniego del rimborso****il credito non rimborsato****Può**

\_ essere utilizzato in detrazione in sede  
di liquidazione periodica

\_ essere utilizzato nella dichiarazione annuale

**Non può**

\_ essere utilizzato in compensazione  
nel modello F24

e la struttura del contenzioso seguono la disciplina ordinaria.

**Esempio**

**10 febbraio 2013:** presentazione del **Modello IVA** (in forma autonoma)

*oppure*

**20 settembre 2013:** presentazione del **Modello IVA** (con Unico)

**3 dicembre 2013:** comunicazione del **diniego del rimborso**.

**1) IVA in Autonoma**

Il Modello IVA/2013 inviato in forma autonoma (con la richiesta di rimborso → VX4 compilato),

il 10.02.2013, evidenzia i seguenti dati:

**VL39** Totale IVA a credito (VL33 - VL37) **35.000,00**

**VX2** IVA a credito (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6) o da trasferire  
**35.000,00**

**VX4** Importo chiesto a rimborso (campo 1) **35.000,00**

## **2) IVA in UNICO**

Il Modello IVA/2013, inviato assieme ad Unico (con la richiesta di rimborso) il 20 settembre

2013 **prima della comunicazione del diniego**, evidenzia i seguenti dati:

**VL39** Totale IVA a credito (VL33 - VL37) **35.000,00**

L'importo per il quale si chiede il rimborso viene indicato nel QUADRO **RX** di UNICO 2013,  
colonna 4 del rigo:

**RX** IVA – Importo di cui si chiede il rimborso **35.000,00**

## **Nota bene**

Il **diniego del rimborso**, comunicato il 3 dicembre 2013 in quanto non risultano rispettate le condizioni previste dall'art. 30 DPR 633/72 per la causale indicata, consente il riporto in detrazione del credito **in sede di liquidazione periodica** ovvero nella **dichiarazione annuale**.

Ai fini dell'utilizzo di detto credito in detrazione nelle liquidazioni periodiche 2013 deve essere inserito nell'archivio dei versamenti unificati il **tributo a credito 6099**, anno 2013, periodo di riferimento 2012, **inibendone l'uso in F24 essendo il credito utilizzabile nelle sole liquidazioni periodiche**.

Il credito contabilizzato sarà indicato nella dichiarazione annuale IVA per l'anno 2013 (Modello IVA/2014) nel rigo:

**VL27** credito richiesto a rimborso in anni precedenti, computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio **35.000,00**

VL27 Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio	,00
--	-----

concorrendo quindi a determinare l'eventuale credito finale (VL39) dell'anno 2013 che, indicato nel rigo VX5 della dichiarazione IVA autonoma:

VL39 TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)	,00
---	-----

**VX5** Importo da riportare in detrazione o in compensazione **35.000,00**

VX5 Importo da riportare in detrazione o in compensazione	,00
---	-----

oppure nel rigo RX di UNICO:

**RX** IVA – credito da utilizzare in compensazione **35.000,00**  
potrà essere liberamente utilizzato in detrazione in IVA e in compensazione in F24. Ricorrendone i presupposti, potrà anche essere chiesto a rimborso.

7 ottobre 2013  
Fabio Balestra